



Collegio di Milano, 24 novembre 2010, n.1353

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Carte di credito, Carte di credito / Obblighi per la banca

Parole chiave: Carta di credito, Circostanze rilevanti, Mancata custodia della carta e del PIN, Responsabilità del titolare, Utilizzo fraudolento

Laddove il numero di identificazione personale che consente di effettuare le operazioni mediante la carta di credito non è ricavabile dal suo supporto plastico, deve ritenersi che l'uso asseritamente anomalo della carta sia stato reso possibile dalla mancata custodia della carta e del PIN da parte del titolare. Il fatto generativo dell'evento lamentato da quest'ultimo è quindi avvenuto nella sua sfera di controllo e ciò esclude la responsabilità dell'intermediario.

Testo sentenza:

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Dott. Dario Purcaro (Membro designato dal Conciliatore BancarioFinanziario - Estensore)
- Prof. Avv. Alberto Monti (Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)

nella seduta del 30 settembre 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica



FATTO

Nell'ottobre 2009 il cliente rilevava movimenti effettuati fraudolentemente sul proprio conto da ignoti nel periodo 11 settembre –15 ottobre 2009 mediante l'uso della propria carta di credito.

Con raccomandata del 27 ottobre 2009 provvedeva a bloccare la carta di credito e contestava all'intermediario le operazioni disconosciute; il 16 novembre successivo denunciava il fatto alla Procura della Repubblica.

L'intermediario riscontrava il reclamo il 10 marzo 2010 richiamando le condizioni contrattuali che disciplinano il rapporto relativo al rilascio della carta di credito ed al suo uso, sottolineando in particolare la clausola che stabilisce l'obbligo del cliente di pagare l'importo complessivo degli acquisti effettuati mediante la carta di credito nei casi di suo dolo o colpa grave o nel caso di inosservanza degli obblighi di segretezza e custodia del PIN.

Precisava inoltre l'intermediario che la carta di credito non contiene sul supporto plastico dati o riferimenti che possano consentire a terzi di conoscere il numero di identificazione personale (PIN) del titolare.

Replicava il reclamante in data 31 marzo 2010 chiedendo sulla base di quali elementi fossero state svolte le *“indagini di verifica in materia di frode informatica”*. Il 3 maggio 2010 l'intermediario rispondeva confermando quanto aveva dichiarato in precedenza e comunicava al cliente che in data 1 aprile 2010 aveva ceduto le attività italiane relative alle carte di credito ad altro intermediario il quale aveva assunto tutti i servizi di assistenza e tutti i servizi erogati fin allora dal cedente ai clienti, senza alcuna variazione.

Preso atto del rifiuto dell'intermediario di accogliere le sue richieste, il cliente ha presentato ricorso a questo Arbitro al quale ha chiesto il riaccredito in tutto o in parte dell'importo di euro 1960,00 corrispondente al prelievo di contante effettuato illecitamente dal suo conto mediante la propria carta di credito, come esposto nella denuncia querela presentata in data 16 novembre 2009.

Il ricorrente ha escluso che vi sia stata da parte sua alcuna violazione di obblighi assunti contrattualmente, ed ha sostenuto che trattandosi di operazioni anomale da lui non autorizzate avrebbero dovuto essere rilevate dall'intermediario e prontamente a lui segnalate.



Ha contro dedotto l'intermediario facendo presente che dal 1° aprile 2010 ha acquistato efficacia la cessione da parte sua ad altro intermediario dei rapporti relativi alle carte di credito ed ha quindi concluso che non è più legittimato passivo della istanza proposta con il ricorso ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

L'eccezione dell'intermediario che nega la propria legittimazione passiva in quanto in data 1° aprile 2010 ha ceduto ad altro intermediario le proprie attività italiane relative alle carte di credito, non è fondata.

Il procedimento relativo alla controversia tra intermediario e cliente ha inizio con il reclamo del cliente, che nel caso in esame è stato inoltrato in data 27 ottobre 2009, quindi, prima che l'intermediario effettuasse la cessione del proprio ramo di attività relativo alla carte di credito. Ne consegue che il trasferimento nel corso del procedimento del rapporto al quale si riferisce la controversia non produce effetto sulla legittimazione passiva dell'intermediario, perché in applicazione dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del procedimento si trasferisce per atto tra vivi a titolo particolare il diritto controverso, il procedimento prosegue tra le parti originarie.

Nel merito va rilevato che i prelievi ai quali si riferisce il ricorrente sono avvenuti nell'arco di oltre un mese, dall'11 settembre al 15 ottobre 2009 e precisamente, due prelievi l'11 settembre; due il 24 settembre; due il 25 settembre; uno il 30 settembre, uno il 1 ottobre; due il 15 ottobre. Secondo un criterio di normalità nessuna anomalia è possibile ravvisare nello svolgimento cronologico di prelievi effettuati su un conto corrente, specialmente se il loro importo non è sproporzionato rispetto ai prelievi effettuati dal titolare, e qualora le operazioni denunciate dal cliente come avvenute fraudolentemente siano state effettuate mediante l'uso del PIN in un periodo di tempo alquanto lungo e, per la maggior parte di esse, con un intervallo di parecchi giorni. Perciò si deve escludere che un ragionevole dubbio possa sorgere nell'intermediario sulla normalità di simili operazioni, specialmente se effettuate presso esercizi commerciali convenzionati, come pare sia avvenuto nella fattispecie in esame.

Considerato, peraltro, che il numero di identificazione personale che consente di effettuare le operazioni mediante la carta di credito non è ricavabile dal suo supporto plastico, deve ritenersi che l'uso asseritamente anomalo della carta sia stato reso possibile dalla mancata custodia della



carta e del PIN da parte del ricorrente. Il fatto generativo dell'evento lamentato dal ricorrente è quindi avvenuto nella sua sfera di controllo e ciò esclude la responsabilità dell'intermediario.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Antonio Gambaro